

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00656/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2026, proposto da

Michele Dambrosio, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Armiento, con domicilio digitale come in atti;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sara Frediani, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento di decadenza/esclusione del sig. Dambrosio Michele dalla graduatoria nazionale per l'accesso programmato al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese (a.a. 2025/2026), pubblicato sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) in data 10/11/2025;

- del messaggio di posta elettronica ordinaria del 10/11/2025, con il quale il CINECA, richiamando le declaratorie recate dall'allegato 2 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, opponeva al ricorrente il perfezionarsi della decadenza dalla graduatoria, per mancata conferma d'interesse nell'area riservata del portale web dedicato [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), rigettando la sincrona segnalazione inoltrata dal sig. Dambrosio;
- della nota ministeriale, avente ad oggetto “Dambrosio Michele / MUR - riscontro a Sua diffida, datata 11 novembre 2025”, pervenuta in data 05/12/2025, con contrassegno AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976;
- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025- Allegato 2, punto 10, lett. d, nella parte in cui per la conferma dell'interesse non prevede procedure alternative a quelle informatiche;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter anche di estremi e data sconosciuta, potenzialmente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti;
- per l'accertamento e dichiarazione del diritto del sig. Dambrosio Michele ad essere riammesso in graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente in graduatoria attribuendogli il punteggio di 59,90 e la relativa utile posizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Giovanna

Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata dichiarata la sua decadenza dalla graduatoria nazionale IMAT per asserita mancata conferma di interesse nella finestra temporale 3 novembre 2025 – 7 novembre 2025;
- con ordinanza istruttoria il Collegio ha disposto l'acquisizione della documentazione tecnica relativa alle operazioni effettuate dall'utenza del ricorrente sulla piattaforma University nel periodo rilevante;
- all'esito dell'istruttoria, l'Amministrazione ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il ricorrente ha effettuato plurimi accessi alla piattaforma proprio nella finestra temporale utile per la conferma di interesse;
- la medesima documentazione non reca, tuttavia, indicazioni in ordine alle operazioni concretamente svolte dal ricorrente all'interno delle sessioni di accesso, né consente di ricostruire quali attività siano state poste in essere dall'utente nel corso dei predetti accessi;
- in particolare, il gestore del sistema si limita ad affermare la mancata registrazione della conferma nei database centrali, senza tuttavia fornire elementi idonei a chiarire se, nel corso delle sessioni documentate, siano state eseguite ulteriori operazioni ovvero tentativi di conferma non andati a buon fine;

Ritenuto che:

- i plurimi accessi del ricorrente nella finestra temporale utile costituiscono elemento significativo di un comportamento attivo e coerente con l'onere di conferma richiesto dalla procedura;
- a fronte di tale circostanza, l'assenza di indicazioni circa le operazioni effettivamente svolte nel corso delle sessioni di accesso non consente, allo stato, di escludere con certezza che il ricorrente abbia proceduto alla conferma di interesse, senza che la stessa sia stata registrata nei sistemi;
- tale incertezza risulta ulteriormente accentuata dalla circostanza, dedotta in atti e

non specificamente contestata, che il sistema informatico non prevede il rilascio di ricevute o attestazioni dell'avvenuta conferma, con conseguente difficoltà, per l'utente, di fornire prova dell'adempimento dell'onere a suo carico;

– in tale contesto, la mera assenza della registrazione nei sistemi non appare, allo stato, elemento sufficiente a dimostrare in modo univoco l'omissione imputabile al ricorrente;

– ne consegue che, alla luce degli esiti istruttori, sussiste il requisito del *fumus boni iuris*;

Considerato altresì che sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che il ricorrente, in difetto di tutela cautelare, verrebbe privato della possibilità di frequentare le attività didattiche del corso di laurea;

Rilevato che:

– l'Amministrazione resistente non ha fornito indicazioni circa la sopravvenienza di soggetti controinteressati potenzialmente incisi dall'accoglimento del gravame e che di tale circostanza non ha contezza la parte ricorrente;

– avuto riguardo alla natura della procedura, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, mediante notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di dover, pertanto, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire

mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di

ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Ritenuto, infine, di fissare la trattazione del merito del ricorso all'udienza del 24 giugno 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente alla graduatoria nazionale IMAT a.a. 2025/2026 e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 giugno 2026;
- compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanna Vigliotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**